

ROCCO MARCACCIO
Viale Kennedy, 3
14 CAPRIATI A VOLTURNO (CE)
Tel/Fax 0922 944867

Copia

N. 1043/11
N. 359/10
N. 294/11
N. 3359/11

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE
19422 05 DIC 2011 Ru
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia, 81

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese - Avv. Paolo Rapa - ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 359/2010 r.g.a.c., ad oggetto **richiesta di risarcimento danni**, assegnata in decisione all'udienza del 7 ottobre 2011 e vertente

tra

PORCELLI MARIO - attore - rappresentato e difeso in virtù di procura *ad litem* a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Rocco Marcaccio e presso il cui studio ha eletto domicilio in Capriati a Volturmo alla Via Kennedy n. 3

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, - convenuta - rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per Notar Cimmino dall'Avv. Maria Lasco e con la stessa elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto presso S.T.A.P Ecologia

nonché

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore - terza chiamata - rappresentata e difesa in virtù di procura *ad litem* a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Roberto Pintus e con lo stesso elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Caserta al Viale Lamberti

e

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
05 DIC. 2011
SETTORI CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
- terza chiamata in garanzia - rappresentata e difesa in virtù di procura *ad litem* a
margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Michele Farina e presso il
cui studio ha eletto domicilio in Caserta alla Via F. Turati n. 55

conclusioni

Come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2.3.2010 il sig. Porcelli Mario conveniva in
giudizio la Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro
tempore, - quale Ente preposto alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica - al fine
di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni
alle cose da esso attore patiti a seguito dell'evento verificatosi il giorno 13.9.2009 in
San Gregorio Matese, località "Miralago". A tal fine l'attore assumeva che di essere
proprietario del veicolo Alfa Romeo 159 targato DN993XX e che, mentre alla guida
dello stesso procedeva lungo la S.P. 181, un puledro fuoriuscito improvvisamente
dall'area adiacente la carreggiata, salvata sul veicolo stesso. L'attore assumeva, altresì,
come, a seguito dell'impatto con l'animale, il veicolo riportasse danni per un
ammontare di € 5.247,00 giusta preventivo di riparazione esibito in atti. Ciò stante, e
richiamata la ridetta specifica competenza dell'Ente convenuto in tema di gestione e
tutela della fauna selvatica, si sarebbe determinata la responsabilità della Regione
Campania relativamente ai fatti lamentati.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore rilevando la propria carenza di legittimazione atteso che, a mente del D.Lgs.

157/1992, le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica erano da ritenere attribuite alle Province residuando in capo alle Regione soltanto le funzioni di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria. Lo stesso Ente convenuto rilevava, altresì, la infondatezza della domanda.

Alla luce delle difese avanzate *ex parte* convenuta, l'attore provvedeva alla chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si costituiva in giudizio rilevando la propria carenza di legittimazione nonché la infondatezza della domanda. La stessa terza chiamata, quindi, provvedeva alla chiamata in garanzia della Navale Assicurazioni S.p.a., quale Assicuratore ai fini della r.c. dell'Ente. Quest'ultima Società si costituiva in giudizio rilevando la sussistenza di franchigia per ad € 1.500,00 nonché la infondatezza dell'originaria domanda attorea. Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione testimoniale e, sulle conclusioni avanzate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 7 ottobre 2011.

Motivi della decisione

La domanda proposta dall'attore appare fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono sia pur nei soli confronti della Regione Campania (dovendo, per il resto rigettarsi la richiesta di declaratoria di titolarità passiva in ordine al rapporto controverso dell'Amministrazione Provinciale di Caserta e, quindi, la domanda di manleva avanzata dalla stessa terza chiamata nei confronti del proprio Assicuratore). Invero, dalla stessa normativa richiamata dalla convenuta Regione Campania rileva la sostanziale imputazione delle funzioni di tutela (e conseguente responsabilità) della fauna selvatica in capo all'Ente convenuto laddove alla Provincia

residuano funzioni delegate connesse con la mera attività di segnalazione circa la presenza di animali.

Ai fini della configurazione della fattispecie recata all'attenzione del giudicante occorre rilevare come gli animali selvatici (tale è da considerare, anche alla luce degli accertamenti operati da funzionario del servizio veterinario dell'A.S.L. CE1 il puledro) non sono più qualificati quali *res nullius* in quanto attratti al patrimonio indisponibile dello Stato (dapprima con la L. 968/1977 e, quindi, con la L. 157/1992). Occorre, ancora, rilevare come la responsabilità generale della Regione per i danni prodotti da animali selvatici è stata essenzialmente affermata sulla scorta di alcune previsioni di cui alla L. 157/1992 ovvero dell'art. 1, comma 3, (laddove viene statuito che le Regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica); dell'art. 19, comma 2 (laddove è previsto che le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia) e degli artt. 10 e 26 (i quali prevedono l'istituzione di un fondo regionale destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed ai manufatti rurali). La stessa L. 157/1992 stabilisce che le Province esercitano i compiti amministrativi relativi alla protezione della fauna, mentre a norma dell'art. 19 D. Lgs. 267/2000 (T.U. sulle autonomie locali) spetta alle Province la protezione della flora e della fauna.

Nel merito, quindi, deve valutarsi la natura della responsabilità derivante da sinistro che vede coinvolto un animale selvatico rilevando come, ad un primo orientamento che faceva applicazione dell'art. 2052 c.c. relativo ai danni cagionati da animali in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha argomentato circa la inapplicabilità di tale

profilo alla luce della carenza di una relazione diretta con l'animale comportante una sorveglianza continuativa (peraltro ontologicamente incompatibile con la natura selvatica dell'animale stesso). Esclusa, dunque, l'operatività dell'art. 2052 c.c., le eventuale responsabilità non può che essere ancorata al mancato rispetto del principio del *neminem laedere* secondo gli ordinari principi della tutela aquiliana ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. e, in particolare, verificando la sussistenza del nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'Ente pubblico a ciò preposto (con assunzione a carico del preteso danneggiato del conseguente onere probatorio).

Tale profilo ha trovato riscontro nella pronuncia della Corte Costituzionale (Ord. n. 4 del 4.1.2001) laddove si è ritenuto che i danni prodotti dalla fauna selvatica, animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

Alla stregua di tali principi, l'imputabilità all'Ente pubblico del fatto dannoso può essere, quindi, configurata laddove il soggetto pubblico abbia tollerato passivamente condizioni di fatto (ad esempio il proliferare esagerato di esemplari) tali da aumentare notevolmente il rischio di incursioni dannose ovvero non abbia effettuato adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina (omissione dei cartelli di avviso, mancata predisposizione di servizi di vigilanza, mancata recinzione dei appezzamenti in cui si trovano capi pericolosi in prossimità di vie di comunicazione, ecc.).

Nel caso di specie – e dimostrata la esistenza di segnalazione di specifica segnaletica stradale apposta dall'Amministrazione Provinciale di Caserta (cfr. documentazione

fotografica allegata alla produzione dell'Ente terzo chiamato) – è da ritenere la configurazione della responsabilità dell'Ente convenuto relativamente alla determinazione dell'evento; in particolare, non può essere posto in dubbio come la Regione Campania, in quanto soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da animale selvatico.

Né, quindi, dallo scrutinio delle risultanze probatorie emerge la sussistenza di elementi atti a far ritenere l'interruzione del nesso causale tra la condotta omissiva dell'Ente convenuto e l'evento determinatosi; invero, è rimasto provato come l'attore procedesse regolarmente ed a velocità moderata non potendo, peraltro, adottare manovra di sorta atta ad elidere o mitigare l'impatto con l'animale (immessosi improvvisamente sulla carreggiata e saltando sulla parte anteriore del veicolo).

In ordine al *quantum debeatur*, l'attore ha esibito in atti preventivo di riparazione e sostituzione per l'importo di € 5.247,00 oltre iva; a tal fine va osservato come tali documenti – ancorché non configurino prova idonea del danno subito dal veicolo – possano costituire, in concorrenza con gli ulteriori elementi probatori (come la documentazione fotografica esibita dalla quale emergano gli effettivi danni riportati dal veicolo), una utile base di valutazione del danno in via equitativa. Nel caso di specie, i costi di riparazione dedotti appaiono sostanzialmente congrui per cui, e anche alla luce dei criteri di comune esperienza, il risarcimento da riconoscersi in favore dell'attore può essere equitativamente determinato - calcolati gli interessi anch'essi determinati con criterio equitativo (Cass. SS.UU. 95/1712) e tenuto conto della specifica dichiarazione di contenimento dell'importo della domanda – in complessivi € 5.000,00.



Tali somme non sono soggette a rivalutazione monetaria poiché sin dall'origine costituiscono debito di valuta né è stata fornita prova concreta di maggiore e/o diverso danno; debbono, invece, riconoscersi gli interessi legali a far data dal deposito della sentenza

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

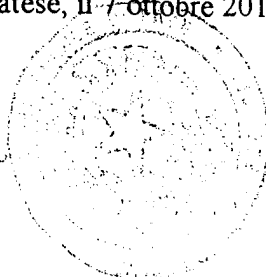
P. Q. M.

il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Avv. Paolo Rapa, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dal sig. Porcelli Mario e, dichiarata la esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto relativamente alla produzione dell'evento per cui è causa, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.000,00 così come meglio specificata nella parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza; 2) condanna lo stesso Ente convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle competenze di giudizio liquidate, in carenza di notula giudiziale, in complessivi € 1.600,00 di cui € 100,00 per spese ed € 790,00 per diritti oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; 3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio relativamente agli altri rapporti processuali.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Piedimonte Matese, il 7 ottobre 2011.

Il Cancelliere



Il Giudice di Pace
Avv. Paolo Rapa



REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge - Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di consegnare quanto ne sarà legittimamente richiesto. La presente prima copia esecutiva è conforme all'originale e si rilascia a favore de Uff. M. P. Rocco
Potelli
Piedimonte Matese

30 NOV. 2011

Il CANCELLIERE

Il CANCELLIERE CI

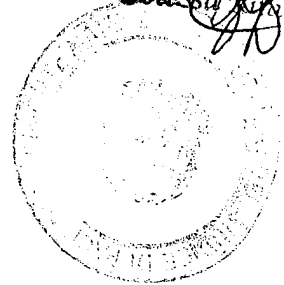
F. TO Dott.ssa Rita D'Ambrosa

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di PIEDIMONTE MATESE

Copia Confermata all'originale

Piedimonte Matese

30 NOV 2011
Il CANCELLIERE
Dott.ssa Rita D'Ambrosa



Rilasciata copia esecutiva senza registrazione a favore di An. M. P. Rocco
Potelli
quale procuratore di
a norma della Sentenza della Corte Costituzionale, n. 522/2002 del 09-12-2002

U.....

Il Cancelliere

Il CANCELLIERE CI

Dott.ssa Rita D'Ambrosa

TRIBUNALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

REGISTRO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

